COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1399

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, concernente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti adottati (*Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato*) (520-23-B);

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 15, concernente facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257. (*Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato*). (520-69-B) 1399

PRESIDENTE 1399, 1402
MOLINAROLI, *Relatore* 1400
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . . . 1401, 1402
TURCHI 1402

Concessione di un contributo straordinario dello Stato di lire 120 milioni per la celebrazione del centenario del Martirio di Belfiore. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (3004) 1402

PRESIDENTE 1402, 1403
NUMEROSO 1402
ALICATA 1402, 1404
TOZZI CONDIVI 1403
MOLINAROLI 1403
RIVA, *Relatore* 1403, 1404
LONGHENA 1403
POLETTO 1403, 1404
AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1403, 1404

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1404

La seduta comincia alle 9.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sammartino.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, concernente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti adottati». (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-23-B); e « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 15, concernente facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257 ». (Modificato della Commissione ratifica del Senato). (520-69-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legi-

slativo 7 febbraio 1948, n. 48, concernente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti adottati» (520-23-B), di cui è relatore l'onorevole Rossi Paolo, che in questo momento non è presente.

Poiché, in sostanza, nella precedente seduta, l'onorevole Rossi Paolo si dichiarò d'accordo con l'onorevole Molinaroli, relatore del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 15, concernente facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257 » (520-69-*B*), anche in base all'orientamento che la Commissione manifestò nell'ultima seduta, le due discussioni sono state abbinate.

Pertanto, se l'onorevole Molinaroli vuole aggiungere qualche osservazione alla sua relazione, ne ha facoltà.

MOLINAROLI, *Relatore*. Ricorderò agli onorevoli colleghi i punti essenziali, già da me svolti nella precedente seduta. La Commissione speciale ratifica della Camera espresse il parere che il disegno di legge n. 520-69-*B* ricadesse nella competenza della prima Commissione, come attinente all'ordinamento amministrativo ed allo stato giuridico del personale.

Il disegno di legge, sottoposto così all'esame di questa Commissione, riguarda la ratifica del decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 15, concernente facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.

In un primo esame del disegno di legge, nella seduta del 24 ottobre 1950, la Commissione speciale di ratifica aveva approvato due emendamenti. Il primo sopprimeva al terzo comma dell'articolo 1 le seguenti parole: « ed avverso tale provvedimento non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giurisdizionale». Veniva, poi, di seguito, aggiunto all'articolo 1 il seguente comma: « Contro il provvedimento di collocamento a riposo e contro il provvedimento che decide sull'opposizione è sempre ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, da proporsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo stesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, da proporsi nello stesso termine, è sempre ammesso contro l'analogo provvedimento che decide sull'opposizione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1946, n. 19, e contro il provvedimento di collocamento a riposo, disposto ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 716 ».

La Commissione speciale di ratifica del Senato, nella seduta dell'11 novembre 1950, non accolse tali emendamenti e li soppresse, limitandosi a ratificare il decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 15, senza modificazioni.

Il disegno di legge n. 520-23-B, pure rimesso alla competenza della prima Commissione a seguito di identico parere, riguarda la ratifica del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, concernente norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti adottati.

La Commissione speciale di ratifica della Camera, nella seduta del 12 luglio 1950, aveva ratificato il decreto predetto con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Sono aggiunti i seguenti commi:

« La sezione speciale del Consiglio di Stato per la epurazione, istituita dall'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, cesserà di funzionare dopo la decisione dei ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48.

I ricorsi proposti successivamente alla data suddetta saranno decisi dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la osservanza delle ordinarie norme di procedura ».

Art. 2. — È aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche ai dipendenti prosciolti in sede penale per amnistia, quando per gli stessi fatti non abbia avuto luogo per qualsiasi motivo il procedimento di epurazione. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del competente organo disciplinare ».

Art. 7. — Al primo comma, dopo le parole: «i segretari comunali», *Sono aggiunte le parole*: « e provinciali »; *e dopo*: « giudizio di epurazione » *sono aggiunte le parole*: « o in seguito ad estinzione per amnistia del procedimento penale a loro carico ».

La Commissione speciale del Senato, nella seduta del 21 ottobre 1950, accolse gli emendamenti della Camera, approvandone però i seguenti altri all'articolo 6 e all'articolo 12:

Art. 6. — Fra il secondo e il terzo comma è aggiunto il seguente.

« Contro il provvedimento di collocamento a riposo, disposto ai sensi dei due decreti legislativi richiamati nella prima parte del pre-

sente articolo, nonché contro il provvedimento che decide sull'opposizione relativa, è sempre ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, da proporsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: e lo stesso ricorso giurisdizionale, nei sessanta giorni dalla data della comunicazione, è sempre ammesso contro l'eventuale nuovo provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri ».

Art. 12. — È soppresso l'inciso: «con provvedimento insindacabile ».

L'identità dell'emendamento principale per ambedue i decreti legislativi si sostanzia nella possibilità di riapertura dei termini onde consentire il ricorso a tutela giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi di collocamento a riposo adottati in virtù dei decreti legislativi citati, i quali non ammettevano alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

La materia identica consiglia una breve relazione comune.

In linea politica, come già è stato manifestato, in sede di discussione presso la Commissione di ratifica, e qui si conferma, non si può aderire all'adozione di un atto legislativo che porterebbe ad annullare ogni provvedimento pur benigno assunto in forza delle leggi di epurazione. Sarebbe come irridere a quel minimo di giustizia che ha agito contro i pochi alti responsabili delle più gravi sciagure recate al paese da un infausto regime. L'inopportunità assoluta di tanta offesa all'opera del Governo della liberazione si denota da sè. Grave, del resto, nella sfera dei rapporti giuridici, sarebbe la conseguenza di tali emendamenti. Per essi, verrebbero a fissarsi criteri del tutto nuovi nel nostro ordinamento giuridico e non certo finora ammessi circa l'istituto della decadenza dell'esercizio dell'azione: sicché ne rimarrebbe menomata quella certezza del diritto che costituisce un diritto fondamentale del cittadino.

È facile, d'altra parte, rendersi conto di quali difficoltà anche onerose per l'amministrazione dello Stato e di quali sperequazioni ingiuste in relazione alla sistemazione del personale deriverebbero dall'applicazione di tali criteri che creerebbero precedenti facilmente invocabili. Ne subirebbe pericoloso perturbamento tutto il sistema delle impugnazioni, come è costantemente disciplinato nel nostro diritto, e la questione si allargherebbe con carattere di generalità nei confronti di situazioni già sottratte a controllo giurisdizionale prima dell'entrata in vigore della Costituzione, rimettendo in discussione situazioni divenute definitive e ormai consolidate.

Indirettamente, accettando tale soluzione potrebbe sembrare di entrare nel sindacato dell'attività del Consiglio di Stato, il quale ritenne inammissibili i ricorsi anche quando la proponibilità del gravame era denegata. Il supremo consesso giurisdizionale, invece, rettamente, si ispirò al *favor libertatis*, ristabilendo immediatamente, per l'articolo 113, le garanzie a tutela dei diritti prima negati nei confronti di quegli atti amministrativi.

Ma, pur in questo orientamento di più larga veduta, il Consiglio di Stato non ammise ricorsi contro atti per i quali fosse intervenuto un giudicato o fossero decorsi i termini per l'azione.

La preclusione dell'impugnativa per decorrenza dei termini è stata costantemente affermata dichiarando, fra l'altro, che l'articolo 113 della Costituzione, disponendo che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, non ha inteso abrogare le disposizioni che sottopongono a termini la proposizione dei ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa.

Si può anche qui rilevare la saggezza dell'aforisma: *vigilantibus iura succurrunt*, che ha potuto contribuire ad eccitare il supremo organo giurisdizionale sulla via di quella più alta giustizia che la nazione risorta aveva riaffermata sulla Carta costituzionale. Oltre non si può andare.

Per questi motivi, si propone alla Commissione: per il disegno di legge n. 520-69-*B*, la ratifica pura e semplice del decreto legislativo presidenziale 25 maggio 1946, n. 15, con la formula usata dal Senato, essendo superfluo il primo emendamento che non regge all'articolo 113 della Costituzione ed evitando così il ritorno del provvedimento al Senato; per il disegno di legge n. 520-23-*B*, il ritorno al testo della Camera.

Tale decisione rende giustizia a tutti e due i rami del Parlamento, e rende omaggio al Senato per la decisione pur avversa alla Camera che noi accettiamo (e che del resto era già stata proposta in sede di Commissione di ratifica della Camera), e dà modo (si dovrebbe dire obbliga, per necessità di coerenza) al Senato di accettare per stretta esigenza logica, la decisione della Camera sul disegno di legge 520-23-*B*, che ricalca la decisione del Senato stesso sul disegno di legge 520-69-*B*, e dalla Camera bene accetta.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La relazione dell'onorevole Molinaroli è stata esauriente, e

il Governo ritiene di aderire ad entrambe le proposte.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo allora in votazione il testo del disegno di legge n. 520-69-B, approvato dalla Commissione speciale ratifica del Senato, e consistente nella sola formula di ratifica senza modificazioni:

« Il decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 15, è ratificato ».

(*È approvata*).

Tale formula di ratifica costituisce l'articolo unico del disegno di legge che sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 520-23-B.

TURCHI. Desidererei un chiarimento, per quanto riguarda l'articolo 2. Esso stabilisce che le disposizioni precedenti, cioè quelle relative ai ricorsi proposti da coloro che furono sottoposti a procedimenti di epurazione, si applicano anche ai dipendenti prosciolti in sede penale per amnistia e che i relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del competente organo disciplinare. Questo articolo va inteso nel senso che gli interessati, ove non abbiano proposto ricorso in termini, possono farlo in seguito?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Comprendo lo spirito dell'osservazione dell'onorevole Turchi. Posso tranquillizzarlo: non vi è possibilità di riapertura di termini.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione, secondo la proposta del relatore, il ritorno al testo approvato dalla Commissione speciale ratifica della Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Il disegno di legge n. 520-23-B sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario dello Stato di lire 120 milioni per la celebrazione del centenario del Martirio di Belfiore. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3004).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato di lire 120 milioni per la celebrazione del centenario del Martirio di Belfiore ».

L'onorevole Riva ha già riferito nella seduta precedente. L'onorevole Poletto ha presentato al riguardo il seguente emendamento:

« *L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« In occasione del Centenario del Martirio di Belfiore, che sarà celebrato negli anni 1952-1953, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 130 milioni.

Detta somma sarà impiegata:

per lire 100 milioni, nella sistemazione monumentale della Valletta del martirio e della strada che dovrà congiungerla alla città. Essa sarà erogata dal Comitato Esecutivo costituito in Mantova per la celebrazioni nazionali del Centenario del Martirio di Belfiore, d'intesa con l'Ufficio del Genio civile di Mantova;

per lire 10 milioni, nel restauro della storica casa, in Canneto sull'Oglio, dove ha vissuto il martire don Enrico Tazzoli e ampliata con la costruzione di un'opera assistenziale intitolata al suo nome;

per lire 10 milioni, come contributo alla costruzione di un edificio scolastico, in Fontanelle di Casal Romano, luogo di nascita del Martire don Bartolomeo Grazioli. Essa sarà erogata dal Comitato costituito per le onoranze al Martire don Bartolomeo Grazioli, in Fontanelle del Comune di Casal Romano, d'intesa con l'Ufficio del Genio civile di Mantova;

per lire 10 milioni, quale contributo nella spesa sostenuta dal Comune di Mantova, per le manifestazioni celebrative ed in corso ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

NUMEROSO. Ritengo che sia più conforme alle nostre leggi dire che la somma è messa a disposizione del Genio civile di Mantova, il quale la erogherà, d'intesa con il Comitato esecutivo, altrimenti il Comitato stesso avrebbe mansioni eccedenti i suoi poteri.

ALICATA. Ritengo del tutto inopportuno l'emendamento proposto dall'onorevole Poletto. Io sono senz'altro favorevole ad aumentare lo stanziamento a 130 milioni, ed anche ad una somma maggiore, se ciò fosse possibile, al fine di sistemare degnamente questi luoghi così cari alla memoria degli italiani ed eventualmente per dare l'avvio a quell'opera di carattere educativo che serve a rendere omaggio alla memoria dei Martiri.

Però dissento – e ritengo che in questo dissenso dovremmo tutti essere d'accordo – in merito alla specificazione, cui si vuole scendere della destinazione della somma. Non mi sembra opportuno arrivare alla designazione del nome del Martire a cui l'istituto dev'essere intitolato! Penso che commetteremmo una azione per lo meno indelicata nei riguardi del Comitato, il quale già funziona, e faremmo una specie di discriminazione dei Martiri, i quali tutti sono caduti per un unico dieale, che era quello dell'unità e dell'indipendenza della Patria.

Io non vorrei che le mie parole suonassero offesa alla memoria di don Enrico Tazzoli, verso il quale, appunto perché sacerdote, esprimo la mia profonda reverenza. Ma son convinto che certe discriminazioni turberebbero l'unità degli intendimenti che si vogliono perseguire con questa celebrazione.

TOZZI CONDIVI. Comprendo perfettamente lo spirito dal quale è mosso l'onorevole Alicata. Aggiungo, però, che è bene specificata la ragione per la quale si chiede la creazione di quella determinata opera in quel determinato centro e l'intitolazione di quel determinato edificio a quel determinato nome. L'emendamento specifica che cento milioni occorrono complessivamente per la sistemazione monumentale della Valletta; dieci milioni per il restauro della casa, in Canneto sull'Oglio, dove ha vissuto don Enrico Tazzoli e dieci milioni come contributo alla costruzione di un edificio scolastico in Fontanelle di Casal Romano, luogo di nascita del martire don Bartolomeo Grazioli.

Mi dichiaro, quindi, favorevole all'emendamento proposto.

MOLINAROLI. In realtà, neanch'io sono molto propenso a tale suddivisione della somma. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Alicata, il quale ha voluto chiarire che non ha alcuna ragione particolare di opposizione. Io sono anche preoccupato di qualche eventuale involontaria lacuna o sperequazione di apprezzamento nella specificazione. D'altra parte, i dieci milioni che si chiedono in più possono benissimo venir configurati in quella sovvenzione al Comitato per le spese sostenute: e mi sembra anche più opportuno, non foss'altro per dargli maggior libertà.

Ritengo, quindi, che potremmo aumentare lo stanziamento di dieci milioni ed introdurre al secondo comma dell'articolo 1 del testo governativo il seguente comma aggiuntivo: « e per le altre opere che il Comitato esecutivo riterrà più convenienti alla commemorazione ».

RIVA, *Relatore*. Visto l'emendamento, giustificatissimo, dell'onorevole Poletto, io mi permetterei di introdurre ancora un emendamento, per il quale sono stato sollecitato, inteso a costruire un asilo in memoria del martire Pietro Fortunato Calvi, nel suo paese natale. Penso che, dovendo aumentare lo stanziamento proposto dal Governo, tanto vale che lo aumentiamo a 150 milioni, anziché a 130. Pregherò l'onorevole Sottosegretario per il tesoro di volere agevolare, con l'accoglimento dell'emendamento, la realizzazione di quest'altra opera.

PRESIDENTE. Do lettura della dizione dell'emendamento proposto dall'onorevole Molinaroli: nell'articolo 1, dopo le parole « della strada che dovrà congiungerla alla città », aggiungere le seguenti parole: « e per le altre opere che il Comitato esecutivo riterrà più opportune per le celebrazioni ».

LONGHENA. Mi dichiaro subito contrario ad ogni emendamento. Manteniamo il testo del disegno di legge e lasciamo al Comitato, il quale ha certamente i suoi progetti, la facoltà e la possibilità di fare come meglio gli sembrerà opportuno, anche perché esso può meglio di noi valutare ogni necessità.

POLETTO. Desidero brevemente replicare alle osservazioni dei colleghi.

Io comprendo benissimo lo spirito e la lettera dell'osservazione dell'onorevole Alicata. Anch'io, nel presentare l'emendamento, mi son posto i problemi che dall'emendamento stesso potevano sorgere. Ho ritenuto di presentarlo per due motivi: mi rendo conto che, in senso assoluto, sarebbe stata opera di pieno e completo tributo se noi avessimo potuto dedicare un'opera particolare a ciascuno dei Martiri, ma ho dovuto rinunciarvi perché il Sottosegretario per il tesoro mi ha fatto comprendere che, ove la richiesta di aumento dello stanziamento fosse stata superiore ai 10 milioni, egli non avrebbe potuto accettarla.

Mi sono, quindi, limitato a chiedere 10 milioni e ad indicare lo scopo della loro destinazione per evitare deviazioni da parte del Comitato. Si potrebbe obiettare perché sono stati scelti i due martiri che abbiamo indicati e non altri: non si tratta di discriminazione fra maggiori e minori meriti; lo ha spiegato bene l'onorevole Tozzi Condivi che si tratta di restaurare opere esistenti per dare ad esse una maggior dignità.

Per questi motivi mi permetto di insistere sull'emendamento.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Fra il Ministero del tesoro e quello

dei lavori pubblici vi è stato un lungo carteggio a proposito della erogazione del fondo. Il Ministero dei lavori pubblici aveva chiesto che essa fosse effettuata dal Genio civile, d'intesa col Comitato, ma, in considerazione del fatto che il Comitato ha già i suoi progetti, si è convenuto concedere ad esso l'erogazione, lasciando al Genio civile il carattere di vigilanza e di controllo.

Confermo che non vi è stata alcuna discriminazione fra i Martiri. Il fatto è che in tutti i paesi interessati sono stati costituiti dei Comitati; Mantova ha costituito un Comitato esecutivo per le celebrazioni che debbono avvenire nella città e ha chiesto allo Stato un contributo di 100 milioni per la costruzione dell'opera. Il Comune di Castagneto ha chiesto un contributo per il restauro della casa di don Enrico Tazzoli: e a questo proposito debbo dirvi che nella «Mostra del Risorgimento», allestita in Mantova, la cosa più commovente e più toccante era costituita proprio dai ricordi di questo sacerdote, quali lo studio, e la biblioteca. Quanto all'edificio scolastico in Fontanelle, è stato il comune che ne ha fatto richiesta, anche in considerazione del fatto che la frazione di Casale Romano manca di un edificio scolastico. Sono queste le ragioni contingenti che mi indurrebbero ad accettare l'emendamento Poletto, senza con questo mancare di rispetto agli altri Martiri.

Per quanto riguarda la proposta di contributo per la costruzione di un'opera in ricordo di Pietro Fortunato Calvi, penso che si potrebbe fare un provvedimento a parte.

ALICATA. Nonostante quel che ha detto l'onorevole Sottosegretario, anzi proprio per quel che egli ha detto, insisto perché l'onorevole Poletto ritiri il suo emendamento. Noi abbiamo tutto l'interesse a che questo provvedimento sia immediatamente approvato; desideriamo anzi che esso raccolga la nostra unanimità. Per le ragioni dette, che ritengo non possano generare equivoci, non possiamo essere favorevoli all'emendamento.

POLETTO. L'onorevole Alicata è contrario anche all'emendamento proposto dall'onorevole Molinaroli dove non è specificata la destinazione degli altri 10 milioni?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro io contrario a quell'emendamento.

POLETTO. Allora ritiro il mio emendamento perché non voglio che fra noi vi sia discordia in tale campo, e perché, stando alle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, non si può neppure ripiegare sull'emendamento Molinaroli.

RIVA, *Relatore*. Ritiro anch'io il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« In occasione del centenario del martirio di Belfiore, che sarà celebrato in Mantova nel corrente anno, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 120 milioni.

Detta somma sarà impiegata nella sistemazione monumentale della « Valletta del Martirio » e della strada che dovrà congiungerla alla città. Allo scopo, essa sarà messa a disposizione del Genio civile di Mantova che la erogherà, d'intesa con il Comitato esecutivo costituito per le celebrazioni nazionali del centenario del martirio di Belfiore ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« La spesa di cui all'articolo precedente graverà su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1952-53 ».

(*È approvato*).

ART. 3.

« Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, si farà fronte con riduzioni di corrispondente importo del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, concernente

norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti adottati ». (520-23-*B*).

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Ratifica del decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 15, concernente facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257 ». (520-69-B).

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Concessione di un contributo straordinario dello Stato di lire 120 milioni per la celebrazione del centenario del Martirio di Belfiore ». (3004).

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata, Amadeo, Assennato, Audisio, Beltrame, Bertinelli, Bima, Camposarcuno, Carignani, Casalinuovo, Codacci Pisanelli, Conci Elisabetta, Corbi, Cremaschi Carlo, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, La Rocca, Lombardi Colini Pia, Marazza, Molinaroli, Paganelli, Poletto, Quintieri, Riva, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Tesauro, Tozzi Condivi, Turchi.

È in congedo:

Sammartino.

La seduta termina alle 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI